



Istituto Istruzione Superiore "Della Corte-Vanvitelli"

Allegato ammissione all'esame di stato

1 CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il collegio dei docenti ha deliberato i criteri comuni nel processo di valutazione per competenze di uno studente e sono riportati nell'allegato: criteri di valutazione comuni.

In generale nella valutazione si tiene conto dei seguenti aspetti:

- ✓ livello di partenza;
- ✓ ritmo d'apprendimento;
- ✓ partecipazione alle lezioni;
- ✓ impegno nello studio;
- ✓ accertamento del raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
- ✓ qualità delle conoscenze e competenze acquisite.

1.1 Criteri di ammissione all'esame di stato

Si precisa che l'articolo 13/2 del D.lgs. 62/2017, stabilisce nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a sei/dieci in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di voto unico, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di stato

Pertanto gli alunni sono ammessi a sostenere l'esame di stato nel caso di:

1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti;
2. voto di condotta maggiore o uguale a sei/dieci
3. votazione non inferiore ai sei/dieci in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

Si precisa che il D.lgs. 62/2017, stabilisce nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a sei/dieci in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di voto unico, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di stato, purché siano rispettati i criteri uno e due sopraelencati

Si precisa che la legge n 150 ottobre 2024 stabilisce che nel caso di voto di sei/dieci in condotta allo scrutinio di quinta, lo studente dovrà preparare un elaborato sulla cittadinanza attiva e solidale assegnatagli dal consiglio di classe e dovrà discuterlo in sede di colloquio all'esame di stato.

Nella relativa delibera il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR n. 751/1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.